



# Comune di Nago-Torbole

## «**REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEI NUOVI IMPIANTI FISSI PER LA TELECOMUNICAZIONE**»

ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13 - 31/LEG  
(introdotto dal D.P.G.P. 25 settembre 2001, n.30 - 81/LEG)

### *Art. 1 - Oggetto*

1. Le presenti direttive disciplinano, ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, come introdotto dal D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg, l'installazione di nuovi impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, di seguito denominati impianti.

### *Art. 2 - Finalità*

1. Le direttive hanno lo scopo di consentire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3260 del 7 dicembre 2001 e si conformano al principio cautelativo, perseguendo la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti è finalizzato alla salvaguardia di zone o siti di particolare interesse pubblico, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, storico, artistico e culturale, nonché di zone a prevalente destinazione residenziale esistenti o di probabile sviluppo futuro.

### *Art. 3 - Criteri generali di localizzazione*

1. Gli impianti sono preferibilmente collocati:
  - a. in luoghi contigui ad altri impianti tecnologici simili, privilegiandone la concentrazione;
  - b. in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio;
  - c. in aree già dotate degli idonei servizi necessari per l'insediamento dell'impianto;
  - d. in aree raggiungibili con la viabilità esistente.

2. L'Amministrazione comunale può individuare proprie aree, edifici ed attrezzature presso le quali è possibile installare gli impianti di cui alle presenti direttive.

#### ***Art. 4 - Divieti d'installazione***

1. I nuovi impianti di qualsiasi potenza, non possono essere installati:
  - a. negli ambiti specificatamente destinati a servizi sociali, assistenziali, sanitari, all'istruzione, al culto, così come individuati dal PRG;
  - b. nelle aree destinate a Parco pubblico e verde pubblico, così come individuati dal PRG;
  - c. nelle aree adibite a biotopo così come indicate dal PRG;
  - d. nelle aree destinate a fasce di rispetto dei laghi così come indicate dal PRG, ad esclusione di aree ed edifici pubblici - non rientranti nel precedente punto a. - purché sia garantita una distanza minima da edifici residenziali e ricettivi pari a metri lineari 60 e limitatamente ad impianti di potenza contenuta;
  - e. nelle aree di protezione dei corsi d'acqua;
  - f. di norma nei centri storici e relative fasce di rispetto, come definite nel PRG; è possibile insediare gli impianti in tali ambiti a fronte di necessità adeguatamente documentate e purché si tratti di impianti aventi altezza pari o inferiore ai due metri.
2. Gli impianti fissi utilizzati per ragioni di protezione civile e per il «118» possono essere installati nelle aree descritte nel comma precedente, qualora si renda tecnicamente indispensabile, previo parere favorevole del comitato di cui all'art. 2, c. 6-bis della L.P. 28 aprile 1997, n. 9 e ss.mm. ed int.

#### ***Art. 5 - Criteri di mimetizzazione***

1. Nell'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione:
  - a. sono adottate tutte le opportune misure per mimetizzarli tenendo conto dello sfondo su cui si attestano e utilizzando colorazioni adeguate;
  - b. è favorita la posizione marginale e defilata rispetto al sistema di utilizzo agricolo delle aree aperte;
  - c. sono adottate tutte le opportune misure per evitare lo sveltamento rispetto ai crinali e alle sommità delle emergenze orografiche.
2. Particolare criteri di mimetizzazione finalizzati alla tutela del valore storico-artistico dovranno essere adottati per le installazioni:
  - a. nelle aree ove vi sia la presenza di elementi di interesse storico archeologico così come individuate dal PRG;
  - b. in edifici e complessi edilizi isolati di interesse storico artistico.

### ***Art. 6 - Accesso all'area***

1. L'accesso all'area è garantito di norma tramite la viabilità esistente.
2. Ove ciò risultasse assolutamente impossibile l'eventuale nuova viabilità di accesso è realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione ed evitando comunque tracciati in roccia o esposti a particolari visuali.

### ***Art.7 - Area impianti***

1. Eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo sono rinverdate mediante riporto di terreno vegetale.
2. Le scalinate sono realizzate in pietra locale, legno, o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture metalliche.
3. È vietato, per le recinzioni, la realizzazione di muretti di cinta e di cordoli in calcestruzzo.
4. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti.

### ***Art. 8 - Controlli***

1. Il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunque previste dalle normative vigenti e la presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 4 del regolamento provinciale sono subordinati all'accertamento della conformità della localizzazione rispetto alle presenti direttive.

### ***Art. 9 - Programma di localizzazione***

1. L'Amministrazione comunale approva annualmente un programma di localizzazione degli impianti tenuto conto delle strutture preesistenti, delle proposte dei gestori e delle eventuali osservazioni pervenute.
2. Qualora non fossero pervenute nuove richieste di installazione o di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli impianti esistenti entro i termini previsti la disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione.
3. Sulla proposta di programma sono obbligatoriamente acquisiti i pareri dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente, dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari nonché le competenti valutazioni di conformità urbanistica ed edilizia.
4. Il programma di localizzazione non costituisce vincolo per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo delle aree ed edifici interessati dal medesimo programma.

### ***Art. 10 - Formazione del programma di localizzazione***

1. I gestori comunicano all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno una proposta di localizzazione e di installazione dei nuovi impianti e quella di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli esistenti.
2. La proposta contiene i seguenti elementi:

- a. cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si richiede l'installazione di nuovo impianti;
  - b. elenco delle installazioni già esistenti e di quelle programmate con l'indicazione della particella fondiaria o edificiale, della denominazione del sito, della via e del numero civico;
  - c. principali caratteristiche tecniche, radio elettriche e dimensionali degli impianti;
  - d. indicazione planimetrica dei volumi di rispetto, su scala sufficientemente esaustiva, sulla base delle caratteristiche degli impianti di progetto.
3. Le proposte sono valutate e tradotte in "programma di localizzazione" dalla Giunta comunale entro il 30 aprile di ogni anno. Tale termine potrà essere motivatamente prorogato.
  4. Ai fini della predisposizione del programma la Giunta può disporre la convocazione degli operatori interessati.

### ***Art. 11 - Partecipazione***

1. Le proposte di localizzazione avanzate dai gestori sono depositate fino al 28 febbraio di ogni anno presso l'Amministrazione; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale.
2. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del piano, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
3. L'Amministrazione comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità rispetto alle proposte di insediamento pervenute.
4. Entro il 15 marzo chiunque sia interessato, titolare di interessi pubblici o privati, o portatore di interessi diffusi costituito in associazione o comitato formula eventuali osservazioni e proposte.
5. Il programma di localizzazione degli interventi, una volta approvato, è reso noto con comunicazione specifica a tutti i gestori proponenti e a coloro che hanno formulato osservazione e proposte.
6. Il programma di localizzazione adottato dalla Amministrazione comunale è adeguatamente pubblicizzato.

### ***Art. 12 - Programma di localizzazione anno 2002 (Norma transitoria)***

1. Per l'anno 2002 i termini di cui alle presenti direttive sono così definiti:
  - a. Comunicazione dei gestori all'Amministrazione (art. 10, c. 1) entro il 31 marzo 2002;
  - b. Deposito delle proposte di localizzazione avanzate dai gestori (art. 11, c. 1) fino al 30 aprile 2002;
  - c. Termine per la formulazione di eventuali osservazioni e proposte (art. 11 c. 4) 15 maggio 2002;
  - d. Adozione del programma di localizzazione da parte della Giunta Comunale (art. 10, c. 3) entro il 31 luglio 2002, previa comunicazione ai Consiglieri comunali e convocazione della riunione dei Capigruppo consiliari.

2. Le domande giacenti e presentate dal 01.01.2001 e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono considerate come comunicazione di proposta di localizzazione e di installazione dei nuovi impianti, ai sensi del comma 1 dell'art. 10.

## INDICE

«Regolamento per l'insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti fissi per la telecomunicazione».....	1
Art. 1 - Oggetto .....	1
Art. 2 - Finalità.....	1
Art. 3 - Criteri generali di localizzazione.....	1
Art. 4 - Divieti d'installazione .....	2
Art. 5 - Criteri di mimetizzazione .....	2
Art. 6 - Accesso all'area.....	3
Art.7 - Area impianti .....	3
Art. 8 - Controlli.....	3
Art. 9 - Programma di localizzazione .....	3
Art. 10 - Formazione del programma di localizzazione.....	3
Art. 11 - Partecipazione .....	4
Art. 12 - Programma di localizzazione anno 2002 (Norma transitoria).....	4

Adottato dal Consiglio Comunale in seduta del 11.02.2002 con deliberazione n. 02/2002.

Il Sindaco  
Parolari dott. Giuseppe

Il Vice Segretario  
Pegoretti dott.ssa Elisabetta

=====  
Pubblicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 100 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R.  
27.2.1995, n. 4/L. per dieci giorni consecutivi dal 15.02.2002 al 25.02.2002 senza opposizioni.

Torbole addì 26.02.2002

Il Vice Segretario  
Pegoretti dott.ssa Elisabetta

=====  
**ESECUTIVITA' DELIBERA**

La delibera è divenuta esecutiva l'26.02.2002, trascorsi i dieci giorni di pubblicazione poiché non rientra tra quelle soggette a controllo da parte della Giunta Provinciale.

=====  
Ripubblicato all'Albo Comunale a termini dell'art 49 - 4° comma dello Statuto comunale per  
quindici giorni consecutivi dal 27.02.2002 al 14.03.2002 senza opposizioni.

**ENTRATO IN VIGORE IL 15.03.2002**

Torbole addì 15.03.2002

Il Vice Segretario  
Pegoretti dott.ssa Elisabetta